

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia
Tel. +39 027002091
cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano, 01/03/2025

OGGETTO: SENTENZA RICORSO NR 13

**SENTENZA SU RICORSO N. 13 ANNO SPORTIVO 2024-2025
PROPOSTO DALLA ASD NUOVA DYNAMICA AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 2207
DEL 13/02/2025 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 568.**

visto il reclamo proposto dalla ASD NUOVA DYNAMICA avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 2207 del 13/02/2025 del Giudice Sportivo Regionale n. 568 con il quale, tra l'altro, sono state comminate le seguenti sanzioni:

SAVINO PETRIGNANI squalifica tesserato per 3 gare per comportamento minaccioso, intimidatorio e /o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per non aver abbandonato immediatamente il terreno da gioco, dopo esser stato espulso [art. 33,3/ 1c RG , art, 36 RG];

LUCA ZANI, squalifica tesserato per 4 gare per atti di violenza nei confronti di altri tesserati, nono in fase di gioco e per tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra, dirigente della società o addetto agli arbitri rivestita [art. 33/2b RG, art. 21,5a RG]

La reclamante ha proposto reclamo in 15.2.2025 e la Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 25.2.25 ore 14.45

In tale udienza per la società reclamante è comparso il presidente, Avv. Alberto Zani, il quale si è riportato ai motivi del ricorso e ha insistito per l'ammissione dei filmati prodotti (3 video), insistendo per le conclusioni formulate in ricorso, nonché in via subordinata, per la mitigazione delle sanzioni disciplinari irrogate ai due tesserati sopra meglio evidenziati. Preliminarmente, la Corte rileva l'inammissibilità dei filmati prodotti dalla reclamante contestualmente al ricorso.

Infatti, l'art. 83 al comma 1 del Regolamento di Giustizia così statuisce: *“Gli Organi di giustizia hanno la facoltà di utilizzare, tra i mezzi di prova, le immagine televisive, qualora esse offrano piena garanzia tecnica e documentale, esclusivamente per i provvedimenti di squalifica, di inibizione o di radiazione, nei casi in cui si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione”.*

Il secondo comma dell'art. 83 RG sancisce l'utilizzabilità dei video per atti di violenza posti in essere da tesserati a gioco fermo, o estranei all'azione non rilevati da arbitri, dagli ufficiali di campo, su deferimento della Procura Federale.

La Corte si riservava di decidere e, successivamente a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Le domande della reclamante relative all'assegnazione della vittoria a tavolino della partita ovvero, in subordine, quelle volte ad ottenere la ripetizione della partita, sono destituite di fondamento e devono essere rigettate.

Infatti, contrariamente alle asserzioni della parte reclamante, la partita è stata regolarmente portata a termine e, quindi sono inesistenti i presupposti per l'assegnazione vittoria a tavolino della partita; del pari, infondato risulta essere il presunto errore tecnico asseritamente commesso dall'arbitro che legittimerebbe la ripetizione della partita. Per quanto concerne le sanzioni disciplinari inflitte ai tesserati Savino Petrignani e Luca Zani, la Corte rileva che, in entrambi i casi, queste devono essere rimodulate, posto che, per quanto concerne il tesserato Petrignani, va applicata l'attenuante del fatto di lieve entità; mentre, per quanto concerne lo Zani, deve essergli riconosciuta l'attenuante della intervenuta provocazione.

Conseguentemente, la sanzione disciplinare a carico del tesserato Savino Petrignani va ridotta da 3 (tre) a 2 (due) giornate, mentre la sanzione disciplinare inflitta al tesserato Luca Zani va ridotta da 4 (quattro) a 3 (tre) giornate.

Il reclamo, pertanto, merita parziale accoglimento nei limiti di quanto sopra meglio indicato.

PQM

In parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di 1° riduce la squalifica dei tesserati Petrignani Savino da 3 (tre) a 2 giornate (due) e di Luca Zani da 4 (quattro) a 3 (tre) giornate.

Conferma per il resto il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo.

Dispone, altresì, l'incameramento del 80% del contributo e ordina la restituzione del restante 20% alla società reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia